



VERBALE N.7 DELL'ADUNANZA DELL'8 MARZO 2018

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Vicepresidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonché i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avvocato Silvia ALBANESE, Avvocato Claudia AMILCARELLI, Avvocato Sofia ARATA, Avvocato Carla ASCOLANI, Avvocato Luca BACCARO, Abogado Elena BAIIO, Avvocato Alessandra BARBARO, Avvocato Chiara BASILICO, Avvocato Flavia BONELLI, Abogado Chiara CAPORALE, Abogado Chiara CASTORO, Avvocato Alessandro CATALDI, Avvocato Stefano CERQUARELLI, Abogado Bruno CHECCHI, Avvocato Rosa CIAMILLO, Avvocato Fabiana CORDOPATRI, Abogado Massimo DE MATTEIS, Avvocato Francesca DE PROSPERIS, Avvocato Angelo Rosario DI BELLO, Abogado Davide FINOTELLO, Avvocato Alessandro FIORAVANTI, Abogado Fabio GIONFRIDDO, Avvocato Tiziana GUARNA, Avvocato Federico LALLI, Avvocato Raffaele MARTINO, Avvocato Paola MASSARO, Avvocato Giulia MENNUNI, Avvocato Laura MERLINO, Avvocato Marco MONTANARI, Abogado Francesca NAPOLITANO, Avvocato Gian Marco PELLIS, Avvocato Francesca PERTICAROLI, Avvocato Emanuele PETRILLI, Abogado Roberto PIERLUCA, Abogado Paolo PIPPI, Abogado Rachele PROSPERI, Avvocato Laura PROSPERI, Abogado Marco RIGON, Abogado Michela ROSATO, Avvocato Ludovica ROSSI, Avvocato Giovanna SANTORI, Avvocato Francesco SILEO, Avvocato Stefania TERESI, Avvocato Sara TREDICINE, Avvocato Gianluca TRIPEPI, Avvocato Giulia UTRO, Avvocato Iacopo VITTUCCI, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Giuramento Praticanti Abilitati

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Claudia ARALLA, Angelo ASCANI, Vincenza D'ANGELO, Davide DE FRANCESCO, Iliaria FONTANA, Mattia FONTANA, Federico GAZZARUSO, Eugenia LECCE, Sara MARIANI, Giulia MELEGARI, Giulia MONACELLI, Francesca ODORICO, Daniele PIA, Federico PICCONI, Helen SANATKAR MODABBER, Fabio SCHIAVOTTIELLO, Chiara TOMASSINI, Maria Laura VICARI i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".



Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Camera Penale di Roma, pervenuta il 1° marzo 2018, con la quale comunica di aver indetto l'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 13 e 14 marzo 2018 nonché una giornata di mobilitazione nazionale per sollecitare la fissazione del Consiglio dei Ministri e la approvazione immediata della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il Consiglio prende atto, condivide le ragioni dell'astensione, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio comunica che il giorno 12 marzo 2018 alle ore 15.00 si riunirà il Comitato dei Presidenti dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio per trattare il seguente ordine del giorno:

- Elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forensi: aggiornamento sulle iniziative giudiziarie in corso e iniziative ulteriori da intraprendere;
- organizzazione dell'incontro con il Presidente della Corte d'Appello su tematiche varie;
- organizzazione dell'Adunanza Plenaria del 5 maggio 2018;
- varie ed eventuali.

Durante la riunione sarà offerto il consueto coffee break.

Il Presidente Vaglio inoltre, con riferimento alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense, segnala che l'art. 7 del Regolamento elettorale vigente dispone che la Commissione costituita presso l'Ordine Distrettuale sia composta da cinque membri designati tra gli elettori del distretto, da parte dei Presidenti dei COA entro il termine di giorni 15 dalla indizione delle elezioni, chiede pertanto al Consiglio l'indicazione di uno o due nominativi da proporre agli altri Presidenti del Distretto quali componenti di detta Commissione. Chiede altresì di essere autorizzato a proporre una nuova azione giudiziaria avverso l'indizione delle elezioni di Cassa Forense in relazione alla normativa, già oggetto di vaglio da parte del Giudice Amministrativo, che ha determinato la diminuzione da 11 a 10 dei delegati da eleggere per il Distretto della Corte d'Appello di Roma.

Il Consiglio approva, indica quali componenti della Commissione Elettorale d'Appello per l'elezione dei delegati alla Cassa Forense Avv. Stefano Maranella, Donatella De Caria e Luca Di Raimondo, delibera di impugnare l'indizione delle elezioni, autorizzando il Presidente Vaglio a sottoscrivere la procura in favore del legale che sarà designato di comune accordo dai Presidenti degli Ordini del Distretto. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tamburro comunicano che è pervenuta a firma dell'Avv. (omissis), anche per conto degli Avvocati (omissis) Segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati, la richiesta di sponsorizzazione per un totale di euro (omissis) alla partecipazione in rappresentanza dei giovani Professionisti del Foro di Roma al X Encuentros en Madrid che si terrà a Madrid dal 19 al 21 aprile 2018.

Il Consigliere Nicodemi chiede di acquisire maggiori informazioni prima di assumere una posizione. Chiede che venga fornita ai Consiglieri una relazione con l'indicazione delle voci di spesa che si dovrebbero affrontare. Inoltre ritiene che a fronte delle somme concesse siano consegnati dai partecipanti i relativi giustificativi di spesa.

Il Consigliere Celletti si associa.



Il Consigliere Tamburro riferisce che è a disposizione dei conferenzieri un plafond annuale di euro (omissis) da utilizzare in autonomia da parte dei Segretari per eventi internazionali ai quali gli stessi partecipano in rappresentanza dei giovani avvocati dell'Ordine forense romano.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla mail pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone accompagnatoria della delibera consiliare del 21 febbraio 2018 relativa alla gestione separata Inps nella quale si affronta la problematica insorta con la riforma dell'ordinamento professionale, Legge 247/2012, art. 21, comma 8.

Il Consiglio di Frosinone preso atto della situazione ha deliberato di invitare la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense ad assumere ogni più utile iniziativa in favore degli iscritti, favorendo la ricognizione dei contributi già versati alla gestione separata INPS; di invitare il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa di Previdenza Forense e l'Organismo Congressuale Forense, ognuno per quanto di propria competenza, a porre in essere, in sede politica e legislativa, tutte le più opportune iniziative finalizzate, quanto meno, ad eliminare le sanzioni applicate dall'INPS e consentire il ricongiungimento dei contributi presso la Cassa di Previdenza Forense; di invitare l'INPS - Gestione Generale di Roma e Direzione Provinciale di Frosinone, a sospendere la propria decisione di iscrivere d'ufficio gli avvocati alla gestione separata per gli anni 2009/2011 sebbene non iscritti a Cassa Forense e, in ogni caso, a non maggiorare gli importi dei contributi ritenuti spettanti con le sanzioni previste per il caso di "evasione", peraltro insussistente nella specie, con adozione di ogni conseguente provvedimento teso alla tempestiva revoca, in autotutela; infine di inoltrare il presente deliberato a tutti i Consigli italiani.

Il Consigliere Nicodemi chiede che venga posto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio in quanto ritiene che la questione debba essere approfondita. In difetto, comunque, si dichiara favorevole alla condivisione della posizione assunta dal Consiglio dell'Ordine di Frosinone.

Il Consigliere Canale evidenzia che la questione sottoposta all'attenzione del Consiglio è stata affrontata dallo stesso Legislatore che con l'articolo 18 co. 12 del D.L. 6.07.2011 n. 98 come risultante nel testo convertito dalla Legge n. 111/11: *“l'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 ha fornito una interpretazione autentica nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti (...)”*. È opportuno premettere, a tal proposito, che l'interpretazione autentica – ovvero quella che proviene dallo stesso organo che ha emanato la norma di riferimento, nel caso specifico il Legislatore – *ha efficacia ex tunc* nel senso che retroagisce fino al momento dell'entrata in vigore della norma interpretata. Molti colleghi hanno subito l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS e la questione è molto sentita. Il Cons. Canale fa, altresì, presente che analoga delibera rispetto a quella dell'Ordine di Frosinone è stata assunta dall'Ordine di Velletri in data 28 febbraio 2018 e pertanto esprime il proprio parere favorevole affinché anche il Consiglio di Roma si esprima in tal senso.

Il Consiglio a maggioranza rigetta la richiesta del Consigliere Nicodemi.

Il Consiglio delibera di:

a) invitare la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense ad assumere ogni più utile iniziativa in favore



- degli iscritti, favorendo la ricongiunzione dei contributi già versati alla gestione separata INPS, con totale eliminazione dei costi attualmente previsti per tale istituto;
- b) di invitare il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense e l'Organismo Congressuale Forense, ognuno per quanto di propria competenza, a porre in essere, in sede politica e legislativa, tutte le più opportune iniziative finalizzate, quanto meno, ad eliminare le sanzioni applicate dall'INPS e consentire il ricongiungimento dei contributi presso la Cassa di Previdenza Forense;
- c) di invitare l'INPS-Gestione Generale di Roma a sospendere la propria decisione di iscrivere d'ufficio gli avvocati alla gestione separata per gli anni 2009/2011 sebbene non iscritti a Cassa Forense e, in ogni caso, a non maggiorare gli importi dei contributi ritenuti spettanti con le sanzioni previste per il caso di "evasione", peraltro insussistente nella specie, con adozione di ogni conseguente provvedimento teso alla tempestiva revoca, in autotutela, di siffatte ingiunzioni adottate;
- d) di inoltrare il presente deliberato alla Cassa Forense, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, INPS-Gestione Generale di Roma e a tutti gli Ordini Forensi italiani.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 6 marzo 2018 dal Consiglio Nazionale Forense, con la quale comunica che è stato convocato il Comitato Organizzatore e Commissione di Lavoro per il XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania, per il giorno 9 marzo 2018 alle ore 11.00 presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio n. 3 nella Sala dell'Aurora per discutere sull'Ordine del Giorno: Procedura Negoziata per l'Affidamento del Servizio di Organizzazione e Gestione del XXXIV Congresso Nazionale Forense: approvazione dei verbali di apertura, di disamina e di ammissione delle manifestazioni di interesse pervenute.

Il Presidente Vaglio comunica che parteciperà all'incontro.

Il Consigliere Nicodemi chiede al Presidente di relazionare alla prossima adunanza per aggiornare il Consiglio sulla stato dei lavori del Comitato organizzatore.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio comunica che è stato notificato in data 5 marzo 2018 il ricorso in appello presentato dal Prof. Avv. (omissis) per l'Avv. (omissis) presso il Consiglio di Stato contro il Ministero della Giustizia, il Ministero della Giustizia Dipartimento degli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia per l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma Sez. Prima n. (omissis) pubblicata il 29 agosto 2017 e non notificata.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Valentina BIAGIOLI, Roberto DE BLASIIS, Michele DE STEFANO, Augusta DI MARCO, Marco FAGIOLI, Valentina IANNILLI, Filippo MATTEUZZI, Moreno MOREGI, Claudia PIERINI, Federica VENTRE

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di



notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense la comunicazione di fissazione dell'udienza per il giorno (omissis), per la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione del 24 ottobre 2013 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi dodici.

Il Consiglio delibera di non costituirsi nel procedimento.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense la comunicazione di fissazione dell'udienza per il giorno (omissis), per la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione del 21 febbraio 2013 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi sei.

Il Consiglio delibera di non costituirsi nel procedimento.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che in data 12 febbraio 2018 presso la sede dell'Aran è stato firmato il contratto collettivo nazionale economico di lavoro relativo al personale facente capo agli Enti Pubblici non economici.

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione al Commercialista Dott. (omissis) e all'Ufficio Amministrazione.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 27 febbraio 2018 dal Tribunale Ordinario di Roma relativa ai lavori presso i varchi del Tribunale Civile (ex Caserma Nazario Sauro). Nella nota si comunica che fino al termine dei lavori in corso presso il varco D di Viale delle Milizie 3, l'entrata e l'uscita della Sezione Fallimentare -dalle ore 8.00 alle ore 13.00- dovrà avvenire presso il varco H di Via Lepanto 7, inoltre dopo le ore 13.00 il suddetto varco dovrà essere utilizzato esclusivamente come uscita di sicurezza e pertanto la normale uscita della Sezione fallimentare dovrà avvenire dai varchi di Viale Giulio Cesare 54/b oppure da Via Damiana.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense la comunicazione di fissazione dell'udienza per il giorno (omissis), per la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione del 24 luglio 2014 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi sei.

Il Consiglio delibera di non costituirsi nel procedimento.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 5 marzo 2018 dall'Avv. (omissis) con la quale comunica di voler donare congiuntamente con il padre Avv. (omissis) le collezioni dal 1981 al 2003 delle riviste "La Legislazione Italiana".

Il Consiglio ringrazia gli Avv.ti (omissis) per la donazione delle riviste giuridiche e delega il



Funzionario responsabile della Biblioteca ad individuare una ditta di facchinaggio che provveda al trasporto delle stesse dallo studio dei Professionisti alla biblioteca dell'Ordine, deliberando fin da ora una spesa inferiore ad euro (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto e i Consiglieri Canale e Vallebona comunicano di aver provveduto, come da delega del Consiglio nell'adunanza del 1° febbraio 2018, a compilare la scheda fornita dall'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia per la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla qualità del servizio reso nell'anno solare 2017 dall'Ufficio del Giudice di Pace.

Consigliere Nicodemi chiede ai Consiglieri Canale Di Tosto e Vallebona quali sono stati i criteri adottati per la compilazione della scheda.

Il Consigliere Nicodemi considerato che la suddetta valutazione è stata effettuata solo acquisendo informazioni sommarie da parte di alcuni colleghi presenti presso l'Ufficio, chiede di razionalizzare il sistema di monitoraggio in modo da acquisire dati più attinenti alla reale situazione esistente presso gli uffici giudiziari.

Il Consiglio, a maggioranza, rigetta la richiesta del Consigliere Nicodemi.

Il Consiglio approva in conformità alla proposta del Consigliere Segretario Di Tosto, dei Consiglieri Canale e Vallebona, dispone la trasmissione della scheda all'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 2 marzo 2018 ha avuto un incontro con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Francesco Monastero, e con la Dott.ssa Caterina Stranieri, Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in merito alla cronica carenza di personale e alle varie problematiche per la gestione dei servizi da rendere all'avvocatura presso l'Ufficio Giudiziario di Via Teulada. A seguito di tale riunione in data 6 marzo 2018 è pervenuta la nota che si distribuisce unitamente alla bozza di protocollo di intesa.

Il Consigliere Segretario Di Tosto, pertanto, chiede al Consiglio l'approvazione del protocollo e l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo da parte del Presidente Vaglio.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario nonostante il servizio sia certamente utile agli Avvocati. Non è più possibile che tale costo sia sostenuto dagli Avvocati romani, ma se ne deve fare carico il Ministero, visto quanto versato dai cittadini, anche sotto forma di contributo unificato e quanto poi sottratto al Bilancio della Giustizia. Non si tratta più di un intervento sporadico, per una eccezionale situazione emergenziale, che richiede soluzioni finalmente strutturali da parte dei Ministeri competenti.

Il Consigliere Nicodemi chiede che venga rinviato l'esame del Protocollo d'intesa per dare l'opportunità ai Consiglieri di approfondire la questione. In difetto si astiene. Il Consigliere Nicodemi chiede di poter partecipare alle riunioni che riguarderanno i rapporti tra gli Uffici Giudiziari e il Consiglio dell'Ordine di Roma. Inoltre, esprime parere contrario all'utilizzo ulteriore di personale dipendente con onere economico a carico degli iscritti. Chiede che venga adottata una iniziativa ad hoc per sensibilizzare il Ministero a prendere le iniziative indispensabili a favorire il regolare funzionamento dell'Ufficio Giudiziario romano.

Si associano i Consiglieri Celletti e Cesali.

Il Consigliere Graziani si dichiara disponibile a sostenere la funzionalità dell'Ufficio del Giudice



di Pace ma ritiene che le soluzioni proposte (anche sotto il profilo lessicale: ad esempio l'espressione "somministrare") espongono i contraenti ad ipotesi sanzionatorie anche penali.

Il Consigliere Conte pur rivendicando la bontà dell'iniziativa, chiede che la fattispecie sia rinviata ad altra adunanza al fine di consentire a tutti i Consiglieri di formulare osservazioni. Tale iniziativa ha raggiunto ormai un termine simile prescrizione, e, quindi, necessita di aggiornamenti contrattuali e chiede infine che il Consigliere Nicodemi possa affiancare il Consigliere Segretario nella gestione e nello sviluppo di tale protocollo.

Si associano i Consiglieri Arditi di Castelvete, Celletti, Cesali, Fasciotti, Nicodemi e Rossi.

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta l'utilità del protocollo d'intesa che risponde a specifiche esigenze degli avvocati romani rispetto ad un servizio utile che altrimenti non sarebbe assicurato; chiede però che il Consiglio si attivi presso il Ministero per sollecitare la fornitura del personale necessario oramai mancante da anni e chiede altresì ai Consiglieri esperti in diritto del lavoro e, dunque, ai Consiglieri Vallebona e Tamburro se non sia opportuno inserire un termine finale di durata al protocollo che prenderà l'avvio del 12 marzo 2018.

Il Consigliere Celletti si associa alle comunicazioni del Consigliere Conte e Nicodemi.

Il Consigliere Nicodemi si associa all'intervento del Consigliere Conte e chiede che il Consiglio voti sul punto.

Il Consigliere Arditi di Castelvete, pur ritenendo che sia, effettivamente, compito del Consiglio dell'Ordine prendere iniziative del genere, in favore degli Avvocati, ritiene che la stesura dello stesso Protocollo (così come impostato e portato alla conoscenza del Consiglio) sia da rivedere siccome utilizza una terminologia che può comportare incompletezza (da una parte), ed insidia (dall'altra parte). Pur intitolandola "protocollo" è -nei fatti- un contratto di appalto, sul quale -a parere del Consigliere Arditi di Castelvete- ci si dovrebbe soffermare al fine di evitare ipotesi -eventuali- di errori che vadano a pregiudicare la encomiabilità della iniziativa.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, fa presente che, a seguito delle prove sostenute in data 23 febbraio 2018 dagli aspiranti lavoratori a tempo determinato per il periodo 1 marzo/31 luglio 2018, la Signora (omissis), in forza presso il Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, pur avendo nuovamente superato la selezione, non è stata riconfermata presso il Dipartimento, così determinandosi un gravissimo nocumento alla attività lavorativa poiché la Sig.ra (omissis) si occupava in toto dei Progetti consiliari e di tutte le attività connesse con tale imponente mole di lavoro (visto il numero di progetti e la quantità di colleghi partecipanti a ciascuno di essi) ed era di valido supporto all'Ufficio. Il Consigliere Galletti rileva altresì che il Sig. (omissis) è stato riconfermato al Dipartimento Iscrizione (terza riconferma), la Sig.ra (omissis) al Dipartimento Segreteria (seconda riconferma), i Sigg. (omissis) al Dipartimento Mediazione (quarta riconferma). Alla luce di quanto sopra, il Consigliere Galletti chiede che il Consiglio ponga fine a tale evidente disparità di trattamento già (purtroppo inutilmente) evidenziata per le vie brevi al Consigliere Segretario, scusandosi sin da ora con il Consiglio se nelle more il regolare funzionamento del Dipartimento non potrà essere garantito, nonostante gli sforzi del funzionario preposto e degli altri dipendenti addetti.

Il Consigliere Stoppani ribadisce ancora una volta come il problema legato al personale del



Consiglio sia molto più ampio di questo, segnalato dal Tesoriere, peraltro condivisibile. Sono anni che viene assunto un numero di dipendenti (a lungo con meccanismi fuori legge) a tempo determinato pari se non superiore a quello dei dipendenti a tempo indeterminato, con organici inadeguati e personale adibito a mansioni differenti dai livelli di assunzione a tempo determinato. Chiede pertanto che il Segretario predisponga una relazione in merito, per la prossima adunanza. Ricorda di aver espresso voto contrario anche sulla recente proposta di pianta organica, in relazione alla quale chiede di conoscere quale posizione abbiano assunto i sindacati. Chiede altresì, ancora una volta di conoscere quanto straordinario sia stato retribuito, per singolo dipendente, nel 2017, onde poter verificare se, anche sotto tale aspetto, sia continuata la prassi di superare quanto consentito dalla legge, con una relazione del Segretario (o dati della Segreteria).

Si associano i Consiglieri Arditi Di Castelvetero, Celletti, Cesali, Conte, Fasciotti, Nicodemi e Rossi.

Il Consigliere Nicodemi evidenzia che la comunicazione del Consigliere Tesoriere è in contraddizione con l'approvazione delle precedenti determinazioni del Consiglio. Ritiene, pertanto inopportuna l'iniziativa tendente a giustificare un futuro irregolare funzionamento dell'Ufficio. Invita il Consigliere Segretario a chiarire per quali motivi non sia stato garantito al Dipartimento Centro Studi un numero di dipendenti in grado di garantire un regolare servizio. Chiede, inoltre, di avere copia dei verbali relativi all'ultima selezione del personale. Infine fa presente che il Centro Studi non comunica ai Consiglieri nè le date delle riunioni dei singoli Progetti consiliari nè le plenarie dell'Organismo di Mediazione.

Il Consigliere Celletti si associa alla comunicazione del Consigliere Stoppani e del Consigliere Nicodemi.

Il Consigliere Segretario Di Tosto dichiara che dopo 6 anni viene inviata una comunicazione al Consiglio dove si dichiara una disparità di trattamento tra un Ufficio e gli altri. Nella comunicazione si riporta una presunta volontà del Consigliere Segretario di danneggiare il Dipartimento Centro Studi non inviando il medesimo dipendente a tempo determinato. Inoltre, si evidenzia che lo stesso Consigliere Segretario era stato informato per le vie brevi, ma non viene riportata la risposta e le comunicazioni successive con il funzionario responsabile del Centro Studi.

Giova precisare che quando il Consigliere responsabile del Centro Studi ha telefonato al Consigliere Segretario per contestare l'invio di un dipendente a tempo determinato presso il Centro Studi, è stato spiegato che non era più da tempo il Consigliere Segretario a selezionare i dipendenti a tempo determinato, che non si occupava dell'assegnazione ai rispettivi uffici, che non era a conoscenza quale dipendente era stato assegnato al Centro Studi.

Nei giorni successivi ha parlato personalmente con la responsabile del Centro Studi, cercando di comprendere le funzioni che svolgeva la persona assunta a tempo determinato. Veniva a conoscenza che la medesima avvisava i componenti dei Progetti delle riunioni e redigeva le locandine dei convegni organizzati dall'Ordine.

Si ricorda che da anni il Centro Studi utilizza personale esterno per l'affissione dei manifesti e locandine negli uffici giudiziari e per rilevare la presenza degli avvocati ai convegni dell'Ordine.

Ha invitato la medesima responsabile a formare la nuova persona assunta a tempo determinato, in considerazione che i Progetti vengono convocati attraverso la "email list" e le locandine generalmente vengono redatte dai medesimi Consiglieri e poi completate dal Centro Studi.

Ovviamente il Consigliere Segretario informava il Consigliere responsabile del Centro Studi,



ritenendo che la problematica fosse risolta.

Si ribadisce che è la prima volta in 6 anni che un Consigliere prende apertamente le difese di un ufficio dell'Ordine e richiede esplicitamente l'invio di un dipendente, assumendo che l'ufficio non potrà svolgere le proprie attività in considerazione di tale scelta.

Ancor più grave appare il fatto che nei giorni del 6, 7 e 8 marzo scorsi qualcuno si aggirava negli uffici dell'Ordine affermando che il dipendente a tempo determinato poteva tranquillamente leggersi il giornale.

Ovviamente il Consigliere Segretario Di Tosto dichiara che sarebbe pronto ad assumersi la responsabilità di ogni critica se avesse fatto l'assegnazione del personale, ma non si può accettare la scelta di prendere le difese di un singolo ufficio a discapito di altri o per giustificare eventuali mancanze o ritardi dello stesso ufficio.

Il Consigliere Segretario Di Tosto ricorda di avere sempre collaborato con tutti gli uffici per cercare di risolvere i problemi ed organizzare le attività dell'Ordine. Si rimette pertanto alle decisioni del Consiglio.

Il Consigliere Tesoriere ringrazia il Consigliere Segretario per la risposta, evidenziando di essersi limitato a segnalare un fatto oggettivo ovvero che allo stato il Dipartimento Centro Studi formazione e crediti formativi non è in condizione di funzionare, perché il personale selezionato e poi riconfermato dalla commissione è stato inviato altrove.

Il Consigliere Tesoriere precisa che non è possibile formare un nuovo dipendente ogni sei mesi e suggerisce di "passare" tutti i progetti consiliari oppure tutto il Dipartimento sotto la segreteria in modo tale che così ogni cosa funzionerà perfettamente.

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio voti sulla proposta del Consigliere Tesoriere di delegare all'Ufficio Segreteria i compiti che il Dipartimento Centro Studi non riesce a svolgere per mancanza di personale.

Il Consigliere Bruni fa presente che nella legislatura rappresentata da questa maggioranza il Dipartimento Centro Studi ha aumentato notevolmente l'attività rispetto al passato e che quindi sono venute a crearsi esigenze di maggiore professionalità e un numero di risorse più elevato. Ritiene comunque che le problematiche relative all'organico possano essere risolte con uno studio e una valutazione attenta delle esigenze che consenta l'operatività del Dipartimento, soluzione che può essere trovata con una valutazione congiunta dei Dipartimenti interessati.

Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Galletti congiuntamente propongono di risolvere la questione ponendo la neo assunta alle dipendenze della Segreteria con l'onere di occuparsi dei progetti consiliari che, pertanto, d'ora innanzi saranno gestiti dalla Segreteria.

Il Consiglio prende atto e delibera che d'ora innanzi le assegnazioni saranno curate direttamente dal Consigliere Segretario.

Il Consiglio all'unanimità delibera, altresì, che per il personale a tempo determinato, la Commissione costituita provvederà alle selezioni di tale personale ed il Consigliere Segretario provvederà alla sua assegnazione presso i rispettivi uffici dell'Ordine.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti a seguito delle doglianze espresse dagli Uffici in merito al servizio postale ed in particolare alla tempestiva ricezione delle cartoline avviso di ricevimento riferisce la necessità di proporre la pubblicazione sul portale istituzionale di un invito ad offrire con le



modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il testo che si allega; in particolare, nell'avviso si richiedono precise garanzie in merito alla riconsegna delle cartoline di avviso di ricevimento.

Il Consiglio approva in conformità della proposta.

Giuramento Praticanti Abilitati

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Claudia ARALLA, Angelo ASCANI, Vincenza D'ANGELO, Davide DE FRANCESCO, Ilaria FONTANA, Mattia FONTANA, Federico GAZZARUSO, Eugenia LECCE, Sara MARIANI, Giulia MELEGARI, Giulia MONACELLI, Francesca ODORICO, Daniele PIA, Federico PICCONI, Helen SANATKAR MODABBER, Fabio SCHIAVOTTIELLO, Chiara TOMASSINI, Maria Laura VICARI i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Approvazione del verbale n. 6 dell'adunanza del 1° marzo 2018

- Il Consigliere Conte, letto il verbale in approvazione relativo, alla adunanza scorsa, osserva quanto segue:

1) dalla battuta 928 alla battuta 1033, esso Consigliere Conte rammenta che la dichiarazione del Consigliere Cesali fosse più articolata e chiede raggugli e riscontro in merito. Alla battuta 1014, dopo l'intervento del Consigliere Agnino, vi era stata una dichiarazione dei Consiglieri Nicodemi e Cesali, riguardante proprio la circostanza che tutti i Consiglieri si esprimessero sul punto in discussione. Tale intervento dei due Consiglieri non si rinviene;

2) alla battuta 3061 sino alla battaglia 3168 manca la dichiarazione completa del Consigliere Rossi che pare riportata parzialmente, da quanto esso Consigliere Conte ricordi, e quindi chiede raggugli e riscontro in merito. Alla battuta 3162 esso Consigliere Conte ricorda anche una lunga dichiarazione del Consigliere Nicodemi che oggi non appare;

3) alla battuta 3325 esso Consigliere Conte ritrova una lunghissima e dettagliata replica con tanto di "allegati" del Presidente Vaglio, alla comunicazione di esso Consigliere Conte, tale replica appare davvero esorbitante, e comunque, difforme da quanto esso Consigliere Conte ricorda. Chiede quindi raggugli e riscontro in merito;

4) alla battuta 3424 successivamente alla comunicazione del Consigliere Canale si ritrova una comunicazione del Consigliere Segretario Di Tosto, che esso Consigliere Conte non rammenta, mentre ricorda una replica, peraltro "infundi" del Consigliere Celletti che, viceversa, non appare. Esso Consigliere Conte chiede raggugli e riscontro sul punto.

Ciò premesso, in mancanza di chiarimenti sui punti sopra indicati esso Consigliere Conte non intenderà approvare il presente verbale.

Il Presidente Vaglio, in ordine alle contestazioni del Consigliere Conte di cui al precedente punto 3), ricorda a tutti i Consiglieri di avere letto la propria dichiarazione sulla questione da un documento di ben tre pagine, che il Consigliere Conte potrà rinvenire in Segreteria.

Il Consigliere Segretario Di Tosto rileva che la comunicazione del Presidente Vaglio dopo quella del Consigliere Conte è stata letta per esteso in Aula. A ciascuna adunanza il Consigliere Segretario



invita i Consiglieri a trascrivere le proprie comunicazioni a farne copia e consegnare i propri scritti, al fine di evitare ogni tipo di contestazione. Pertanto, le comunicazioni riportate sono quelle consegnate e trascritte.

Il Consigliere Nicodemi fa presente di non aver potuto esaminare con la dovuta diligenza il verbale dell'adunanza del 1° marzo 2018 da approvare per la contestuale discussione degli altri punti all'ordine del giorno. Inoltre fa presente che le sue comunicazioni potrebbero essere state riportate parzialmente. Pertanto chiede al Consiglio il rinvio dell'approvazione del verbale alla prossima adunanza per permettergli di verificare se quanto riportato è conforme a quanto dichiarato così come risulta dalle fotocopie delle comunicazioni in suo possesso.

In difetto vota contrario all'approvazione del verbale e si riserva di depositare i suoi interventi dell'ultima adunanza nella prossima riunione del Consiglio.

Il Consiglio rigetta a maggioranza la proposta del Consigliere Nicodemi.

Dato atto di quanto sopra e che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata consegnata copia cartacea il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 6 dell'adunanza del 1° marzo 2018.

Pratiche disciplinari

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla, relativamente alla segnalazione dell'Avv. (omissis) relativa al comportamento dell'Avv. (omissis), il quale eserciterebbe illegittimamente la professione forense pur risultando radiato dal Foro di Roma e facendo seguito a quanto delegati nell'adunanza del 5 ottobre 2017 riferiscono di aver accertato la radiazione nei confronti dell'Avv. (omissis) e suggeriscono l'invio della segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma.

Il Consiglio delibera l'invio della segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell'Avv. (omissis).

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono che in data 1° marzo 2018 è pervenuta una nota da parte del Prof. Dott. (omissis) Commissario Giudiziale, il quale segnala il comportamento dell'Avv. (omissis) che, nonostante la propria iscrizione nell'elenco dei radiati del Foro di Roma, continua a fregiarsi del titolo di Avvocato presentandosi e rapportandosi con la procedura concorsuale dallo stesso Prof. Dott. (omissis).

I Consiglieri Mazzoni e Scialla, accertata la radiazione nei confronti dell'Avv. (omissis), suggeriscono l'invio della segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma.

Il Consiglio delibera l'invio della segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell'Avv. (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Variatione denominazione elenco speciale da "Italia Lavoro S.p.A." in "ANPAL Servizi S.p.A."

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla nota pervenuta in data 15 febbraio 2018, prot. n.4615, dell'Avv. Roberto Musella, coordinatore dell'Ufficio del Contenzioso della "Società Italia Lavoro S.p.A.", con la quale comunica che la medesima società ha cambiato denominazione in "ANPAL Servizi S.p.A." disposta dalla Legge di bilancio per il 2017, art. 1, comma 595, della Legge 11



dicembre 2016, n.232 e chiede la variazione della denominazione dell'Ufficio Legale, oltre a lui, anche agli avvocati appartenenti alla predetta società: Avv. Micaela Patrizia Fanelli, Avv. Manuela Rodio e Avv. Marco Scialdone.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta.

Avv. (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), di inserimento nella scheda personale l'indirizzo web: "[https://m.facebook.com/Avv. \(omissis\)/](https://m.facebook.com/Avv.(omissis)/)".

Il Consiglio sospende l'esame della richiesta e delega il Consigliere Santini per riferire anche al Progetto Informatico ed in Consiglio.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 16)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario(n. 1)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 2)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 9)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 10)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 5)

(omissis)

VARIAZIONE DENOMINAZIONE ENTE (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 25)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 5)

(omissis)

Abilitazioni (n. 4)



Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 16) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Tesoriere Galletti anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art. 7 lett. F) presentata dello STUDIO LEGALE COGGIATTI E ASSOCIATI, la Commissione per l'accreditamento delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, propone al Consiglio parere favorevole.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti anche per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all'istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell'Avv. (omissis) per grave malattia, come si evince dalla documentazione depositata a corredo della predetta istanza, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis).

Il Consiglio delibera l'esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua per l'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere Galletti anche per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all'istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell'Avv. (omissis) per grave malattia, come si evince dalla documentazione depositata a corredo della predetta istanza, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis).

Il Consiglio delibera l'esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua per l'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere Galletti anche per conto del Consigliere Bruni, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all'istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell'Avv. (omissis) per assistenza alla figlia minore, affetta da grave patologia, come si evince dalla documentazione depositata a corredo della predetta istanza, propone di esonerare totalmente fino all'anno 2021 il sunnominato Avv. (omissis).

Il Consiglio delibera l'esonero fino all'anno 2021 dalla formazione continua per l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto ed approva in conformità.

- Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone che per gli avvocati che chiedano la sospensione volontaria dalla iscrizione



nell'Albo tenuto da questo Ordine anche l'obbligo di formazione sia sospeso fino al reintegro nell'Albo.

Il Consiglio prende atto ed approva in conformità.

- Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, fa presente - su segnalazione scritta di taluni colleghi - che alcuni enti richiedenti l'accreditamento di eventi gratuiti, al momento della iscrizione richiedono un contributo di minima entità ai presenti.

Il Consigliere Galletti propone che gli eventi considerati gratuiti ai fini delle spese di istruttoria (con contributo fino ad un importo massimo di euro 10 per le spese vive di organizzazione) debbano tuttavia essere organizzati, indicando con chiarezza, nella pubblicità o nell'informativa dell'evento, se l'evento medesimo è effettivamente gratuito ovvero se è chiesto un contributo (volontario o meno) anche in misura minima; chiede che anche sul sito dell'Ordine, tra gli eventi gratuiti, sia indicata l'eventuale contribuzione minima e la misura.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

- Il Consigliere Santini, unitamente al Progetto di Diritto Societario, comunica di aver organizzato il convegno dal titolo "L'invalidità delle delibere: tutele e azioni" che si terrà in Roma, presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, il 9 aprile 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduzione: Avv. Matteo Santini (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Responsabile del Progetto di Diritto Societario), Avv. Giuseppe Cavallaro (Coordinatore Vicario del Progetto di Diritto Societario).

Coordina e conclude: Avv. Prof. Gian Domenico Mosco (Università Luiss Guido Carli).

Relatori: Avv. Prof. Floriano D'Alessandro (Università di Roma Sapienza) "La non conformità delle delibere assembleari tra tutela reale e tutela obbligatoria", Presidente Renato Rordorf (già Primo Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione) "Sospensione ex art.2378, co.3, c.c. e provvedimenti cautelari ex art.700 c.p.c.", Avv. Salvatore Lopreiato (Università Luiss Guido Carli "Impugnazione e sospensione delle delibere del Consiglio di Amministrazione", Dott. Stefano Cardinali (Presidente f.f. della III Sezione del Tribunale di Roma) "L'invalidità delle delibere nelle società diverse dalla S.p.A. e negli altri enti associativi".

La Commissione propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari considerata la tematica oggetto del convegno e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Celletti sul convegno fissato per il 12 marzo 2018 rileva che l'istanza è stata inviata il 27 febbraio 2018 e quindi, la richiesta è stata presentata tardivamente. Per questo rileva che in attuazione del Regolamento debbano essere riconosciuti n. 1 credito formativo essendo attività di aggiornamento, in luogo dei 4 crediti concessi dalla Commissione.

Il Consiglio conferma il numero dei crediti vista la qualità dei relatori.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale



continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 6 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI – AIAF LAZIO dell’evento a partecipazione gratuita “Art. 2645 ter c.c. – Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche”, che si svolgerà il 27 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari stante l’attualità dell’argomento oggetto del convegno.

- In data 1° marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – A.N.F. dell’evento a partecipazione gratuita “Le notifiche pec – Iscrizioni telematiche”, che si svolgerà il 22 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione dell’utilità delle tecniche di insegnamento e aggiornamento.

- In data 28 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE NONNE E NONNI PENALIZZATI DALLE SEPARAZIONI dell’evento a partecipazione gratuita “La separazione consensuale come costruirla, come proteggerla. Aggiornamenti e approfondimenti in materia di affidamento dei figli”, che si svolgerà il 12 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari data la rilevanza ed attualità dell’evento.

- In data 6 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI DI CREDITO – ANSPC dell’evento a partecipazione gratuita “Finanza e Ambiente”, che si svolgerà il 16 aprile 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione della tematica oggetto del convegno.

- In data 1° marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE PRIMAVERA FORENSE “La mediazione civile per il contenzioso in materia di usucapione e diritti reali – Profili operativi e giurisprudenziali” dell’evento a partecipazione gratuita, che si svolgerà il 27 marzo 2018;

Il Consiglio



di concedere tre crediti formativi ordinari per la rilevanza dell'evento ai fini dello svolgimento dell'attività professionale in ambito civile.

- In data 5 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA dell'evento a partecipazione gratuita "Tra corse e ricorsi fai strada alla legalità. Gli accertamenti stradali automatizzati sulla velocità a valle della Direttiva Minniti", che si svolgerà il 28 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari vista la specificità della materia attinente il diritto dei trasporti.

- In data 5 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATI PER IL LAVORO – APL dell'evento a partecipazione gratuita "Sinteticità a chiarezza degli atti processuali e dei provvedimenti giudiziari nel processo del lavoro. La premialità nella liquidazione delle spese legali", che si svolgerà il 23 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari rilevata la coerenza dei temi trattati con le finalità del Regolamento per la formazione.

- In data 5 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BIBLIOGRAFICA GIURIDICA CIAMPI S.r.l. dell'evento a partecipazione gratuita "Attualità del diritto d'autore. Studi in onore di Giorgio Assumma. Presentazione del volume", che si svolgerà il 22 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario: evento di particolare rilevanza con presenza di illustri relatori ma domanda tardiva.

- In data 6 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA PENALE DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Intercettazioni telefoniche: una riforma migliorabile? Le proposte di pubblici ministri e avvocati penalisti", che si svolgerà il 23 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione dell'oggetto del convegno e della qualità dei relatori.



- In data 1° marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO ONLUS dell'evento a partecipazione gratuita "Conferenza Internazionale: Cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore Europeo" che si svolgerà il 24 e 25 maggio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari data la rilevanza dell'evento e la partecipazione di relatori illustri.

- In data 30 gennaio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA s.r.l. - MPR dell'evento a partecipazione gratuita "Diritti reali: trasferimenti immobiliari in ambito giudiziale e stragiudiziale (negoziato assistita e mediazione)" che si svolgerà il 10 aprile 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari considerata la complessità della tematica oggetto del convegno e la qualità dei relatori.

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SSM – STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Messa alla prova 2.0." che si svolgerà il 14 maggio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della tematica oggetto dell'evento e della qualità dei relatori.

- In data 28 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell'evento a partecipazione gratuita "Corso di Educazione ai Diritti – X Edizione – a.a. 2017/2018" che si svolgerà il marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario in quanto l'istanza è tardiva, la tematica oggetto del convegno rientra nell'attività di aggiornamento e la durata dell'evento.

- In data 5 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA' SAN RAFFAELE ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Online dispute resolution – Aspetti tecnici e operativi – Esperienze a confronto" che si svolgerà il 26 marzo 2018;

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari data la particolarità e rilevanza delle materie trattate.

- In data 5 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE AVV. PROF. LUCIO GHIA dell'evento a partecipazione gratuita "Diritto degli affari e globalizzazione" che si svolgerà il 21 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari data la rilevanza dell'evento di natura internazionale.

- In data 13 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell'evento a partecipazione gratuita "Contract drafting" che si svolgerà il 20 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari data la gerenza e rilevanza dei temi trattati.

- In data 13 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell'evento a partecipazione gratuita "Blockchain e smart contracts" che si svolgerà il 27 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata.

- In data 5 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ATENA ALTA FORMAZIONE dell'evento a partecipazione a pagamento "Il nuovo processo amministrativo" che si svolgerà il 16-17 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari essendo evento formativo di particolare rilevanza.

- In data 2 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE COMITATO NAZIONALE ITALIANO – ICC ITALIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ARBITRATO –AIA dell'evento a partecipazione a pagamento "Arbitrato internazionale: percorsi e applicazioni" che si svolgerà il 9-12-19-24 aprile 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere 12 crediti formativi ordinari (tre crediti per singola data) considerata la rilevanza dell'evento ai fini della formazione professionale.

- In data 1° marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ISTITUTO ITALIANO DI DIRITTO COLLABORATIVO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA - IICL dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso base di pratica collaborativa e metodi di negoziazione" che si svolgerà il 6 e il 7 aprile 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari considerata la rilevanza dell'evento ai fini della formazione professionale.

- In data 1° marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "Le concessioni del demanio marittimo" che si svolgerà il 26-27 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari, essendo l'argomento di particolare rilevanza.

- In data 6 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento "Come gestire il contenzioso in tema di appalti pubblici" che si svolgerà il 26-27 marzo 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari vista la rilevanza dell'evento ai fini dell'aggiornamento professionale in materia di diritto amministrativo.

- In data 2 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione a pagamento "Master di II livello in pianificazione tributaria internazionale – a.a. 2017/2018" inizio il 23 febbraio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero corso considerata la durata ed il tema dello stesso.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla, relativamente alle odierne richieste di iscrizione nelle liste per il Patrocinio a spese dello Stato, evidenzia che nell'elenco è presente il nominativo dell'Avv.to



(omissis), il quale risulta iscritto nell'elenco speciale ex D.Lgs. 96/2001 in qualità di avvocato stabilito.

Ciò premesso, in considerazione dell'attuale normativa, lo stesso risulta non godere dello ius postulandi così come previsto per gli avvocati iscritti nell'Albo Ordinario avendo lo stesso, tra l'altro, l'obbligo di agire d'intesa con un avvocato iscritto nell'Albo Ordinario.

Detta circostanza determina una possibile limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, non compatibile con il mandato difensivo previsto nei giudizi con il Patrocinio a spese dello Stato, Istituto volto a garantire la piena attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

Il Consigliere Mazzoni propone di sospendere l'esame delle suddette domande in attesa di un emanando Regolamento circa le modalità dello svolgimento dell'attività degli avvocati iscritti nell'elenco speciale ex art. D.Lgs. 96/2001.

Il Consiglio delibera di rigettare la suddetta istanza.

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

La predetta, infatti, iscritta nella sezione speciale D. Lgs. 96/2001 in data 11 gennaio 2016, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data 15 dicembre 2016 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data 11 gennaio 2018 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 202) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 31) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.



Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Agnino, in qualità di Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense, rileva che, a seguito dei colloqui sostenuti, in data 23 febbraio 2018, dagli aspiranti lavoratori a tempo determinato per il periodo 1 marzo 2018 - 31 luglio 2018, è stato nuovamente confermato il dipendente semestrale già assegnato da tempo alla sede dell'Organismo sito nella stanza 103 del Tribunale. Pur essendo certamente quest'ultimo una volenterosa e garbata persona, a seguito di ripetuti errori riscontrati su comunicazioni e fatture, lo stesso non pare idoneo a ricoprire il posto ove è stato riconfermato. Pertanto, poiché tali frequenti circostanze creano costantemente disagi, spesso molto difficili da gestire, sia con l'utenza, sia con i mediatori, sia con la sede di Via Attilio Regolo, sia con la contabilità dell'Organismo, chiede che lo stesso venga sostituito con altro dipendente con competenze più specifiche ed assegnato ad altre mansioni. Fino ad ora, il lavoro è stato (ed è) quasi completamente sopperito da mediatori volontari, incluso il medesimo Consigliere, e dagli altri dipendenti assegnati all'Organismo. Tuttavia, la situazione è tale da non poter garantire un servizio in perenne emergenza.

Il Consigliere Nicodemi vota contro la sostituzione del dipendente a tempo determinato assegnato all'Organismo di Mediazione nella sede presso il Tribunale in quanto non è a conoscenza di errori dello stesso commessi nello svolgimento delle attività lavorative compiute. Certo che la dichiarazione del Consigliere Agnino appare di particolare gravità, considerato che il suddetto dipendente è assegnato da oltre 18 mesi all'Organismo di Mediazione. Il Consigliere Nicodemi chiede che vengano precisate le contestazioni rivolte al dipendente e che venga ascoltato in Consiglio il Funzionario Responsabile dell'Organismo di Mediazione Sig. (omissis) per opportuni chiarimenti. Inoltre chiede che vengano indicati i nominativi dei Mediatori che hanno sopperito alle funzioni del dipendente oggi contestato, e quali attività sono state svolte dagli stessi. Infine, il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio voti sul mantenimento o meno del suddetto dipendente presso l'Ufficio dell'Organismo di Mediazione presso il Tribunale.

Il Consigliere Segretario Di Tosto dichiara che il primo paragrafo della comunicazione è identica a quella del Consigliere Galletti, ma diversamente, nella prima comunicazione la lamentela era che un dipendente a tempo determinato non era stato riconfermato, nella seconda comunicazione la persona assunta a tempo determinato riconfermata presso l'Organismo di Mediazione non è più gradita all'ufficio dopo già aver svolto presso lo stesso un periodo di circa 18 mesi. Il Consigliere Segretario evidenzia che cercherà di verificare quanto affermato dal Consigliere Agnino per tentare di trovare una soluzione.

Il Consigliere Nicodemi insiste sulla richiesta di chiarimenti dal responsabile dell'Organismo di Mediazione, Consigliere Agnino e nella convocazione in Consiglio del Funzionario (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti chiede che il Consigliere Segretario sia incaricato dal Consiglio di verificare la possibilità di adibire all'ente di mediazione personale a tempo determinato in possesso almeno del titolo di ragioniere e che per il futuro sia indirizzato personale in possesso (almeno) del



titolo di ragioniere conseguito con il massimo dei voti.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario.

- Il Consigliere Mazzoni rileva che nonostante l'ampia discussione in merito alla c.d. Pianta Organica ed alla necessità di una sua rapida approvazione, ad oggi, non si conoscono i necessari pareri degli organi sindacali né quelli altrettanto utili dei funzionari addetti ai singoli dipartimenti. Al riguardo, relativamente al dipartimento iscrizioni e pareri di congruità, benché da tempo si siano evidenziate, anche a cura del funzionario, le crescenti difficoltà a far fronte ai numerosi adempimenti di legge la cronica carenza di adeguato personale e il continuo rinvio dell'aggiornamento del sistema informatico mettono seriamente a rischio la necessaria tenuta e il corretto aggiornamento dell'Albo, degli Elenchi e dei registri. Conseguentemente, persistendo tale situazione, non è esclusa la possibilità di ritardi o errori nelle attività del predetto dipartimento.

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la riunione con le Organizzazioni Sindacali è fissata per il giorno 15 marzo 2018. Appare singolare che ogni sei mesi il Consigliere Mazzoni porti una comunicazione al Consiglio evidenziando le problematiche dell'Ufficio Iscrizioni, quasi a giustificare eventuali ritardi o mancanze. Più volte il responsabile dell'Ufficio Iscrizioni è stato invitato a redigere un prospetto con le assegnazioni delle attività ai dipendenti dell'Ufficio e verificare con il Consigliere Segretario la necessità od opportunità di eventuali modifiche. Ad oggi nessuna risposta è pervenuta.

Nonostante ciò, i dipendenti continuano a non scansionare i documenti dei fascicoli iscrizionali, per anni i documenti sono stati accantonati in archivio senza essere inseriti, poi una ditta esterna ha provveduto ad inserire gli stessi con un aggravio di costi e allo stato si continuano ad avallare gli stessi comportamenti.

Il Consigliere Segretario Di Tosto invita ancora una volta il Consigliere Mazzoni ad un incontro al fine di valutare le esigenze dell'Ufficio Iscrizioni.

Il Consigliere Tesoriere Galletti ringrazia il Consigliere Mazzoni per avere evidenziato le criticità del Dipartimento e chiede che, in occasione delle prossime assunzioni a qualunque titolo, sia destinato un numero maggiore di personale e con grado d'istruzione tale da avere conoscenze informatiche adeguate per l'ufficio e certificate, nonché almeno il diploma di scuola secondaria conseguito con il massimo dei voti.

Il Consigliere Nicodemi rileva la gravità di questa comunicazione che ritiene -congiuntamente a quella del Tesoriere Galletti e del Consigliere Agnino- sintomo di una reale e concreta difficoltà di gestione da parte del Consiglio del personale. Anche per questa situazione invita il Responsabile del Dipartimento Iscrizioni ad un chiarimento con il Segretario per sopperire alla carenza di personale.

Il Consigliere Nicodemi chiede che qualsiasi inefficienza del Centro Studi, dell'Organismo di Mediazione e del Dipartimento Iscrizioni venga immediatamente comunicata ai Consiglieri.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Agnino (secretata).

Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, ricevuta il 13 febbraio 2018, in merito alla facoltà dell'avvocato di trattenere somme pervenutegli dalla controparte per conto del



cliente, in esito ad una causa patrocinata dal medesimo avvocato per tale cliente, in compensazione delle competenze "premiali" già predeterminate tra le parti nell'ammontare in base all'esito ed ai risultati, tramite contratto scritto stipulato contestualmente al conferimento del mandato.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore l'Avv. Vittoria Cuoco;

Osserva

La richiesta di parere verte essenzialmente nell'ambito applicativo dell'art. 31 del Codice Deontologico Forense, rubricato "Compensazione", secondo cui:

- 1) *L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.*
- 2) *L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.*
- 3) *L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente e dalla parte assistita; quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente". (disp. cit., comma primo, secondo e terzo).*

In proposito il Consiglio Nazionale Forense, in svariate pronunce, ha evidenziato che "l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa, fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito" (CNF sentenza del 31 dicembre 2016 n.401; cfr. sentenze n. 101 del 16 luglio 2015, n.81 del 3 luglio 2017 e n. 100 del 13 luglio 2017).

Come già chiarito dalla presente Struttura con parere n. 46 del 14 aprile 2016 la disposizione citata stabilisce inderogabilmente che l'avvocato è obbligato a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita l'intera somma riscossa per conto della stessa, potendosi configurare diversamente finanche il delitto di appropriazione indebita, mentre, ai fini della ritenzione delle somme spettanti al cliente, è richiesto espressamente il consenso del medesimo o un accordo documentalmente provato (formulato ed accettato) sulla determinazione del compenso, esattamente individuato nell'an e nel quantum.

Nell'ambito poi delle competenze cosiddette "premiali", l'art. 25 del codice Deontologico forense prevede che:

1. *La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. E' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.*
2. *Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.*
3. *La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione*



ORDINE
AVVOCATI
DI ROMA



disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi".

Sul punto è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense che, in svariate pronunce, ha chiarito che l'avvocato può determinare il proprio compenso parametrando ai risultati perseguiti, fermo restando che, nell'interesse del cliente, tale compenso deve essere comunque sempre proporzionale all'attività svolta, poiché siffatta proporzione rimane l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso (cnf sentenza del 31.12.2015, n. 260, cfr. cnf sentenze del 30.12.2013, n. 225 e 16 marzo 2010, n. 11).

Pertanto, delineato il quadro normativo di riferimento, in merito alle circostanze su cui verte la materia oggetto del suddetto parere, l'Avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici esplicitati evitando così comportamenti che ledano i principi in essa contenuti, onde non incorrere nelle violazioni deontologiche, rinvenibili nelle sopra richiamate disposizioni.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data 13 febbraio 2018, ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico: *"può l'avvocato iscritto svolgere la funzione di amministratore di una società a responsabilità limitata con socio unico, laddove la predetta società svolga unicamente l'attività di gestione degli immobili di sua proprietà, e quindi in definitiva di proprietà del socio unico limitandosi alla riscossione dei canoni di locazione con esclusione di qualsivoglia altra attività commerciale?"*, senza chiarire se il predetto avvocato sia il socio unico della società.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avvocato Aldo Minghelli, quale coordinatore della struttura Deontologica, estensore Avv. Federica Farkas

Osserva

- la richiesta di parere in oggetto impone, innanzitutto, di tener conto, tra le disposizioni del vigente Codice Deontologico Forense che indicano, in via generale, i principi ai quali l'avvocato deve ispirare l'esercizio dell'attività professionale, segnatamente dell'art. 6, rubricato *"Dovere di evitare incompatibilità"*, che nei due commi di cui si compone stabilisce, al primo, che *"L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'Albo"* e, al secondo, che *"L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense"*;

- l'art. 18, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - rubricato *"Incompatibilità"* dispone, inoltre, al primo comma, che la professione di avvocato è incompatibile, rispettivamente, *"con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui"* (lett. b) e *"con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico"* (lett. c).

Ciò che rileva, pertanto, è, da un lato, l'oggetto dell'attività posta in essere in concomitanza con la professione forense, che non deve tradursi nell'esercizio di attività commerciale in nome proprio o



altrui e, dall'altro lato, l'assunzione di una carica sociale, che non deve comportare poteri individuali di gestione, anche soltanto potenziali, nell'ambito dell'impresa commerciale (C.N.F. 26 giugno 2003, n. 165). E, com'è noto, la *ratio* di tali disposizioni si rinviene nell'esigenza, peraltro già avvertita nella previgente legge professionale forense e, precisamente, all'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, di tutelare la libera determinazione del professionista e di rispettare al contempo le esigenze di autonomia, prestigio ed efficienza della classe forense (Cass. S.U. n. 2848 del 1976).

Peraltro, proprio sulla base del suddetto articolo, a norma del quale l'esercizio della professione forense era (come lo è tuttora) incompatibile "*con l'esercizio del commercio in nome proprio ed altrui*", il C.N.F. ha ravvisato (parere del 16 ottobre 2012 n. 24) una sicura ipotesi di incompatibilità laddove l'avvocato ricopra in una società di capitali la carica di amministratore (e ciò sul presupposto che ad una società di capitali, proprietaria di immobili nel cui oggetto sociale rientri la compravendita e/o la gestione degli stessi, debba riconoscersi la natura di impresa commerciale, secondo la nozione di imprenditore commerciale delineata e delimitata dagli artt. 2082 e 2195 c.c.) ed ha ritenuto l'incompatibilità sussistente anche quando l'avvocato rivesta tale carica in una società di capitali, di esclusiva proprietà dei soci di uno studio legale, il cui unico cespite sia costituito dalla proprietà dell'immobile ove l'associazione professionale esercita l'attività, non potendo escludere, in tal caso, lo scopo di lucro dalla finalità di mero godimento del bene e, pertanto, da tale modalità di utilizzazione dello stesso.

Tuttavia, allo stato, la risposta al quesito posto dall'istante - che nella propria richiesta di parere specifica che la s.r.l. unipersonale svolgerebbe "*unicamente l'attività di gestione degli immobili di sua proprietà, e quindi, in definitiva di proprietà del socio unico, limitandosi alla riscossione dei canoni di locazione con esclusione di qualsivoglia altra attività commerciale*" (e, quindi, soltanto attività di gestione dei beni mediante la concessione in locazione degli stessi) - deve tener conto dell'evoluzione della legislazione, per lo più di carattere fiscale, e giurisprudenziale che si è registrata in tema di enti il cui patrimonio sia costituito esclusivamente dagli immobili conferiti dai soci e l'attività dei quali si esaurisca nel concedere tali immobili in locazione a terzi o agli stessi soci, senza produrre o fornire agli uni o agli altri alcun servizio collaterale (al riguardo si veda Cagnasso, "*Società semplice immobiliare – La società semplice immobiliare: un ritorno ai codici abrogati?*", in *Giur. it.*, 2017, 3, 695).

Deve, infatti, rilevarsi che la gestione di tali beni può integrare:

a) un'attività commerciale, ove sia esercitata in maniera economica e con caratteristiche industriali, ossia con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione (si pensi ad una società di autonoleggio o una società di locazione di appartamenti vacanza) ed in tal caso può costituire ovviamente oggetto solo di società, di persone o di capitali, di tipo diverso da quella semplice;

b) un'attività non commerciale, ma in ogni caso economica e finalizzata a conseguire un utile, ove sia svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori). In tal caso, l'orientamento di quella giurisprudenza secondo cui ciò avrebbe determinato una mera comunione di godimento, non potendo ammettersi, in virtù dell'art. 2248 c.c., la costituzione di alcuna società, neppure semplice, avente ad oggetto la mera gestione di immobili, di talché la società eventualmente costituita sarebbe affetta da nullità per l'illiceità dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 1418 c.c. (Trib. Varese, 31 marzo 2010; Trib. Mantova, 3 marzo



2008), appare superato da quella giurisprudenza per la quale un'attività di tal fatta può costituire oggetto sociale di una società semplice (in questo senso, da ultimo, Trib. Roma 8 novembre 2016, che valorizzando le norme a valenza transitoria, ma ripetute nel tempo e con finalità essenzialmente fiscali, con cui il legislatore ha agevolato la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento, ha finanche ammesso la costituzione *ex novo* di società semplici di mero godimento);

c) una mera comunione di godimento, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo-economico tipico del contratto di società, che, in quanto tale, non può costituire l'oggetto di alcuna società.

Alla luce di quanto sopra, la rappresentazione per come è fornita dall'istante sembra far ritenere che l'oggetto dell'attività, nel suo assetto contenutistico - e al di là, pertanto, dei pur rilevanti risvolti di natura civilistica connessi alla scelta della tipologia societaria - esaurendosi nella riscossione dei canoni di locazione e consistendo nella pura gestione economico patrimoniale degli immobili, si traduca, in sostanza, nello svolgimento di un'attività economica non commerciale, con esclusione di profili di incompatibilità.

Ai soli fini di completezza espositiva si rileva, invece e pertanto, che laddove l'attività di gestione degli immobili fosse ritenuta di natura commerciale, non potrebbe revocarsi in dubbio l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la carica di amministratore, a meno che non vi sia coincidenza tra amministratore e socio unico della srl e, pertanto in beni amministrati possano ritenersi personali o familiari. Ipotesi, questa, non chiarita nella richiesta di parere.

Per le ragioni sopra esposte

ritiene

che l'istante nell'attenersi a quanto sopra rappresentato possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 22) pareri su note di onorari:
(omissis)